

CAMBIA L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NELLE IMPRESE DELL'AREA MECCANICA-ARTIGIANATO DA GENNAIO 2015

L'accordo del 15 gennaio 2015 tra Confartigianato, CNA, Casartigiani, Clai e FIOM-CGIL, UILM-UIL, FIM-CISL, ha regolamentato la disciplina dell'apprendistato professionalizzante nel settore per le assunzioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2015.

Periodo di prova

Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore ai 3 mesi.

Apprendistato presso altri datori di lavoro

Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi.

Durata dell'apprendistato professionalizzante

La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.

La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica da raggiungere:

Settore Metallmeccanica e Installazione di Impianti:

Gruppo	Durata
1° Gruppo (Cat. 1 ^a , 2 ^a , 2 ^a bis, 3 ^a)	5 anni
2° Gruppo (Cat. 4 ^a , 5 ^a)	5 anni

Settore Odontotecnico:

Gruppo	Durata
1° Gruppo (Cat. 1S, 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a)	5 anni
2° Gruppo (Cat. 4 ^a , 5 ^a)	5 anni

Settore Orafo, Argentiero ed Affini:

Gruppo	Durata
1° Gruppo (Cat. 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a)	5 anni
2° Gruppo (Cat. 4 ^a , 5 ^a)	5 anni

Impiegati

Per gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la durata massima dell'apprendistato è di 3 anni. Per gli impiegati tecnici la durata massima è quella prevista dai rispettivi gruppi. Per gli impiegati addetti al centralino la durata massima è di 2 anni.

Eventuali contratti di apprendistato relativi alla 6^a Categoria, in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo, continueranno a svolgere i propri effetti fino alla loro naturale scadenza.

Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo la durata del rapporto, nella parte finale del periodo, è così ridotta:

- di 6 mesi se l'apprendista è in possesso di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;
- di 12 mesi se l'apprendista è in possesso di una laurea attinente alla qualifica da raggiungere.

Retribuzione

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla Retribuzione tabellare della corrispondente categoria (o livello) che verrà raggiunta al termine del periodo di apprendistato.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione globale di fatto dell'apprendista – per effetto delle minori trattenute contributive – potrà superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore inquadrato nella categoria di destinazione, al netto delle ritenute previdenziali.

L'apprendista non può essere retribuito a cottimo.

Progressione della retribuzione:

Gruppi	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.	9° sem.	10° sem.
1°	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
2°	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
<i>Impiegati amministrativi</i>	70%	70%	75%	80%	85%	90%				
<i>Impiegati (centralinisti)</i>	70%	70%	75%	80%						

Tutor/referente aziendale

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessario indicare il nominativo di un tutor/referente aziendale.

Il tutor/referente aziendale può essere il datore di lavoro o un familiare coadiuvante, o anche un lavoratore che, inserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.

Decorrenza

La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015.

Ulteriori informazioni

I consulenti e le imprese che iscrivono gli apprendisti ai corsi organizzati da Servizi per l'Innovazione nel Lazio Srl – Spin Lazio Srl possono avere su richiesta copia dell'Accordo.

Ulteriori informazioni si possono avere da Servizi per l'Innovazione nel Lazio Srl – Spin Lazio Srl all'indirizzo e-mail info@spinlazio.com oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 18 al numero 0771/902323.